



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2011 (09.12)
(OR. en)**

**17879/1/11
REV 1**

**COPEN 350
JURINFO 76
EJUSTICE 94**

NOTA

della:	presidenza
al:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	17760/11 COPEN 347 EJUSTICE 93 JURINFO 74
Oggetto:	Manuale destinato agli operatori del settore - ECRIS

Nella riunione del Gruppo "Cooperazione in materia penale" del 9 marzo 2011 si è svolto un primo scambio di opinioni su un progetto iniziale di manuale non vincolante destinato agli operatori del settore, che stabilisce le procedure di scambio delle informazioni attraverso ECRIS, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. Una seconda riunione del Gruppo si è tenuta il 19 maggio 2011 seguita da una breve discussione il 24 giugno. Il 20 settembre è stata esaminata in sede di Gruppo una nuova versione basata sul documento 12151/11 COPEN 165 JURINFO 54 EJUSTICE 59. Il progetto riveduto di manuale non vincolante destinato agli operatori del settore (doc. 12151/1/11 REV 1 COPEN 165 JURINFO 54 EJUSTICE 59) è stato nuovamente esaminato il 25 ottobre.

La versione definitiva del manuale, riportata nel documento 17879/11 COPEN 350 JURINFO 76 EJUSTICE 94, la sua struttura, le parti comuni e i tipi di informazioni specifiche per paese che vi figureranno, sono stati accettati mediante procedura di approvazione tacita all'inizio di dicembre.

MANUALE ECRIS

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	ECRIS - INFORMAZIONI GENERALI.....	6
2.1.	Scambio di informazioni sulle condanne	6
2.2.	Richieste.....	8
2.3.	Risposte.....	10
2.4.	Protezione dei dati	12
2.5.	Servizio di assistenza tecnica	12
3.	ECRIS - INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE.....	14
3.1.	Autorità centrali (indirizzi, e-mail).....	14
3.2.	Modalità di identificazione degli autori dei reati.....	15
3.3.	Approccio degli Stati membri all'uso delle lingue nel contesto di ECRIS	15
3.4.	Procedure applicate alle richieste a fini diversi da un procedimento penale	17
3.4.1.	Procedure applicate alle richieste ricevute a fini amministrativi.....	17
3.4.2.	Procedure applicate alle richieste ricevute da singoli.....	17
3.4.3.	Procedure applicate alle richieste ricevute per indagini conoscitive a fini occupazionali.....	18
3.4.4.	Altre informazioni	18
3.5.	Copia delle condanne.....	19
3.6.	Interpretazione uniforme degli allegati A e B della decisione 2009/316/GAI - Tavole nazionali	20

MANUALE ECRIS DESTINATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

1. INTRODUZIONE

Le informazioni sulle condanne sono state scambiate attraverso i meccanismi istituiti dalla convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale risalente al 1959 e dagli strumenti dell'UE che sviluppano il meccanismo di assistenza giudiziaria in materia penale, come la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (29 maggio 2000), che ha integrato il meccanismo istituito dalla convenzione del 1959. Nel novembre 2005 il Consiglio ha adottato la decisione relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario¹. Essa era intesa a migliorare i meccanismi istituiti dalla convenzione del 1959, velocizzando sostanzialmente i tempi di trasmissione. La decisione è stata abrogata dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (articolo 12, paragrafo 4).

La presente pubblicazione vuole essere un manuale non vincolante destinato agli operatori del settore², come disposto nel considerando 16 e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009³. Il manuale stabilisce le procedure di scambio delle informazioni attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sistema informatico decentrato volto a facilitare lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari e a rendere più facilmente comprensibili le informazioni scambiate, trattando, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle sanzioni.

¹ Decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario.

² GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33.

³ Per "operatori del settore" si intendono le autorità centrali designate in conformità della decisione quadro e gli utenti finali (giudici, pubblici ministeri, polizia, ecc.).

ECRIS è istituito sulla base degli atti giuridici seguenti:

- la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario⁴, in prosiegua "decisione quadro";
- la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI⁵, in prosiegua "decisione ECRIS".

La decisione quadro ha istituito un meccanismo inteso a migliorare la circolazione delle informazioni sulle condanne nell'Unione europea. Ha inoltre previsto lo scambio elettronico delle informazioni sulle condanne tra Stati membri, definito dalla decisione ECRIS.

ECRIS consente lo scambio automatizzato di dati tra casellari giudiziari a livello centrale e impone agli Stati membri l'obbligo di usare tavole comuni (ad esempio per categoria di reato e sanzione) al fine di trasmettere informazioni sulle condanne. Scopo di ECRIS è consentire lo scambio efficace e sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire un'interpretazione uniforme di dette informazioni e l'efficacia di tale scambio nel contesto dei procedimenti penali, come pure al di fuori dei medesimi.

Il sistema di informazione non consente l'accesso diretto ai casellari giudiziari degli Stati membri ma sveltisce la trasmissione delle notifiche di condanna, delle richieste d'informazioni sulle condanne e delle risposte alle richieste.

⁴ GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.

⁵ GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33.

Il manuale tratta, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e reca l'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene e misure.

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione ECRIS prevede che gli Stati membri forniscano al Segretariato generale del Consiglio informazioni aggiornate sui rispettivi elenchi dei reati nazionali e dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale.

Il presente documento non esaurisce tutte le questioni suscettibili di compromettere l'efficacia dello scambio di dati. Questo è intenzionale. Tuttavia, le autorità centrali sono incoraggiate a mantenere i contatti e a collaborare con le autorità centrali degli altri Stati membri. Tale approccio favorirà l'efficacia di ECRIS e consentirà la risoluzione precoce dei problemi che potrebbero sorgere durante lo scambio di dati.

Date le sue dimensioni, il manuale sarà disponibile solo in formato elettronico sulle piattaforme seguenti⁶: EUR-Lex, CIRCA⁷ (Amministratore di centro di risorse di comunicazione ed informazione), RGE, e sul sito web del programma di supporto ECRIS (gestito dal Regno Unito). Questo formato consente un aggiornamento efficace del documento e una consultazione agevole del manuale da parte degli operatori del settore.

Eventuali suggerimenti riguardo al testo del manuale e aggiornamenti dei dati devono essere trasmessi al Consiglio dell'UE, Segretariato generale, Unità DG H 2B (Diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia penale), Rue de la Loi 175, B-1040 Bruxelles (e-mail: secretariat.criminal-law@consilium.europa.eu) o alla Commissione europea, DG JLS, Unità "Cooperazione giudiziaria in materia penale", Commissione europea, B-1049 Bruxelles.

⁶ Il manuale destinato agli operatori del settore è disponibile ai seguenti indirizzi:

- <http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>
- <http://circa.europa.eu/>
- <http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/>
- sito web del programma di supporto ECRIS

⁷ L'accesso è limitato.

2. ECRIS - INFORMAZIONI GENERALI

2.1. Scambio di informazioni sulle condanne

La decisione quadro stabilisce le procedure di scambio delle informazioni sulle condanne agli articoli 4, 5 e 11.

Lo Stato membro di condanna comunica all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio contro l'interessato, nonché alle successive modifiche o soppressioni di informazioni che interessino le informazioni sulle condanne. La decisione quadro stabilisce l'insieme minimo di dati personali da trasmettere, ossia nome completo, data di nascita, luogo di nascita (città e Stato), sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti, a meno che, in singoli casi, dette informazioni non siano note.

Poiché la comprensione delle condanne straniere è essenziale nell'ambito di ECRIS, gli Stati membri devono fornire le informazioni (condanne, successive modifiche o soppressioni) nel modo più comprensibile possibile per gli utenti finali.

Lo Stato membro di cittadinanza conserva le informazioni ricevute sulle condanne a fini di ritrasmissione. Nell'intero processo di scambio delle notifiche è essenziale che lo Stato membro di cittadinanza identifichi con assoluta certezza la persona a cui corrispondano i dati identificativi forniti nel messaggio di notifica. Diversamente, lo Stato membro di cittadinanza della persona interessata è incoraggiato a richiedere dati identificativi supplementari allo Stato membro di condanna.

Dopo aver ricevuto le informazioni sulla condanna lo Stato membro di cittadinanza:

1. conserva le informazioni notificate sulla condanna a fini di ritrasmissione e informa lo Stato membro di condanna di aver ricevuto la notifica;
2. può chiedere dati personali supplementari se quelli ricevuti in precedenza non rendono possibile l'identificazione inequivocabile della persona condannata;
3. inoltre, nei casi seguenti, l'autorità centrale è autorizzata a respingere una notifica che ha ricevuto:
 - a) la persona individuata non è cittadino dello Stato membro. Ciò significa che lo Stato membro che riceve la notifica è in grado di verificare se la persona condannata esiste e se è un suo cittadino. Nel caso in esame lo Stato membro decide di non conservare, a fini di ritrasmissione, le informazioni notificate sulla condanna e comunica il problema allo Stato membro di condanna;
 - b) più persone corrispondono ai dati identificativi e l'autorità centrale non è in grado di restringere inequivocabilmente e senza ambiguità l'elenco di corrispondenze ad una sola persona. Nel caso in esame si dovrà procedere in uno dei due modi seguenti: lo Stato membro ricevente può conservare le informazioni notificate sulla condanna a fini di ritrasmissione e informare lo Stato membro di condanna che la notifica è stata ricevuta correttamente, oppure informare lo Stato membro di condanna che non è stato possibile trattare la notifica spiegandone i motivi. L'informazione notificata non è conservata e lo Stato membro ricevente invia un messaggio "Problema di notifica" allo Stato membro di condanna, precisando che l'informazione notificata non può essere trattata perché più persone corrispondono ai criteri identificativi;

- c) la persona è deceduta. In tal caso l'autorità centrale ne informa lo Stato membro di condanna ed è autorizzata a non conservare le informazioni sulla condanna a fini di ritrasmissione;
- d) la persona a cui corrispondono le impronte digitali ricevute non corrisponde all'identità nominale fornita. In tal caso l'autorità centrale che ha ricevuto le impronte digitali ne informa lo Stato membro di condanna ed è autorizzata a non conservare le informazioni sulla condanna a fini di ritrasmissione. Lo scambio di impronte digitali è facoltativo secondo la decisione quadro⁸, il che significa che vi ricorreranno soltanto gli Stati membri che si scambiano impronte digitali nell'ambito ECRIS.

A seconda dello Stato membro le modifiche successive possono essere inviate in modalità "istantanea" (snapshot) o "cronologica" ("history"). La prima è una rappresentazione dello stato attuale della condanna, ossia il risultato di modifiche successive. La notifica in modalità "istantanea" contiene le informazioni più aggiornate sulla condanna. La modalità "cronologica" contiene la condanna iniziale e tutte le modifiche successive. La notifica in modalità "cronologica" comprende tutte le modifiche successive della condanna.

2.2. Richieste

L'articolo 6 della decisione quadro descrive la procedura per la richiesta d'informazioni. Il modulo di richiesta figura nell'allegato della decisione.

Ai sensi della decisione quadro le richieste d'informazioni su condanne irrogate possono essere inviate ai fini di un procedimento penale ma anche a fini diversi. In quest'ultimo caso l'autorità centrale richiesta risponde secondo la legislazione nazionale⁹.

⁸ Articolo 11, paragrafo 1, lettera c, punto ii) della decisione quadro. I seguenti Stati membri si scambiano attualmente impronte digitali:

⁹ V. punto 3.4.

Le richieste in ambito ECRIS sono inviate per via elettronica e secondo le specifiche tecniche di ECRIS. In casi eccezionali¹⁰, se è utilizzata una versione cartacea, le richieste d'informazioni estratte da un casellario giudiziario formulate da un'autorità centrale sono inviate servendosi del modulo allegato alla decisione quadro.

Il messaggio della richiesta è composto dei seguenti elementi:

- 1) informazioni relative all'autorità richiedente,
- 2) informazioni identificative della persona le cui eventuali condanne devono essere estratte dal casellario giudiziario,
- 3) scopo della richiesta,
 - (a) procedimenti penali,
 - (b) scopi diversi dai procedimenti penali¹¹, ad esempio¹²:
 - richieste del datore di lavoro,
 - richieste di un'autorità giudiziaria,
 - richieste di un'autorità amministrativa,
 - richieste della persona interessata,
- 4) ulteriori informazioni, ad esempio il numero di riferimento della causa, il consenso della persona oggetto della richiesta [se necessario in base alla legislazione nazionale], l'urgenza della richiesta, osservazioni varie, ecc.

Per facilitare l'identificazione di una persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile. Prima di inviare la richiesta occorre verificare se lo Stato membro destinatario della richiesta chiede informazioni specifiche¹³, come pure quali procedure sono utilizzate per la verifica dell'identità, ad esempio banche dati nazionali della popolazione, delle impronte digitali, ecc.

¹⁰ V. articolo 11, paragrafo 5 della decisione quadro.

¹¹ V. punto 3.4.

¹² L'elenco completo degli scopi deriva dalle specifiche tecniche ECRIS (ECRIS-BA-Common_Reference_Tables). Si tratta dell'elencazione particolareggiata degli scopi generali che figurano nell'allegato A della decisione quadro.

¹³ V. punto 3.2.

2.3. Risposte

L'articolo 7 della decisione quadro descrive la procedura per le risposte alle richieste ricevute.

Le risposte in ambito ECRIS sono inviate per via elettronica e secondo le specifiche tecniche di ECRIS. In casi eccezionali¹⁴, se è utilizzata una versione cartacea, le risposte sono inviate servendosi del modulo allegato alla decisione quadro.

Dopo aver ricevuto una richiesta lo Stato membro:

- 1) trasmette la risposta se la richiesta soddisfa i requisiti necessari;
- 2) può chiedere informazioni supplementari se i dati personali o lo scopo alla base della richiesta non sono sufficienti per una risposta;
- 3) può respingere richiesta per fini diversi dal procedimento penale dichiarando che questa non può essere trattata in ragione di disposizioni giuridiche interne;
- 4) inoltre, nei casi seguenti, l'autorità centrale può respingere la richiesta:
 - a) i dati personali nella richiesta non consentono allo Stato membro di identificare senza ambiguità una persona (più riscontri in base agli stessi dati personali);

¹⁴ V. nota 10.

- b) la persona oggetto della richiesta è deceduta;
- c) la persona a cui corrispondono le impronte digitali ricevute non corrisponde all'identità nominale fornita nella richiesta. Lo scambio di impronte digitali è facoltativo secondo la decisione quadro¹⁵, il che significa che vi ricorreranno soltanto gli Stati membri che si scambiano impronte digitali nell'ambito ECRIS¹⁶.

I termini di risposta sono specificati all'articolo 8 della decisione quadro, e dovranno basarsi sul calendario dello Stato membro richiesto (tenendo conto di festività, giorni di chiusura degli uffici, ecc.). Le specifiche tecniche fornite per l'uso di ECRIS stabiliscono che il termine delle richieste è calcolato automaticamente in base al calendario dello Stato membro richiesto e trasmesso allo Stato membro richiedente.

Le richieste ai fini di un procedimento penale e a fini diversi da questi¹⁷ dovranno ottenere risposta il più presto possibile. In ogni caso il termine per la risposta non dovrà superare dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Se lo Stato membro a cui è stato chiesto di fornire informazioni ha bisogno di dati supplementari per identificare la persona oggetto della richiesta deve consultare immediatamente lo Stato membro richiedente. Il termine di 10 giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione dei dati supplementari.

Le risposte a una richiesta formulata dalla persona interessata¹⁸ dovranno essere fornite entro il termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.

¹⁵ Articolo 11, paragrafo 1, lettera c, punto ii) della decisione quadro.

¹⁶ Si noti che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della decisione quadro lo scambio di impronte digitali è facoltativo.

¹⁷ Articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro.

¹⁸ Articolo 6, paragrafo 2 della decisione quadro.

2.4. Protezione dei dati¹⁹

Le condizioni di utilizzo dei dati personali sono disciplinate dall'articolo 9 della decisione quadro. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4 dell'atto suddetto *ai fini di un procedimento penale* possono essere usati dallo Stato membro richiedente *solo ai fini del procedimento penale* per il quale sono stati richiesti.

I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4 della decisione quadro, *per fini diversi da un procedimento penale* possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente alla legislazione nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiedente.

Queste disposizioni si applicano con un'eccezione: i dati possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.

2.5. Servizio di assistenza tecnica

In caso di problema (di ordine giuridico, tecnico, operativo) (...) circa la funzionalità di ECRIS gli operatori dovranno mettersi in contatto con (...) la propria autorità centrale.

¹⁹ V. considerando 13 della decisione del Consiglio, considerando 18 della decisione ECRIS.

Se il problema richiede ulteriori discussioni a livello dell'UE l'autorità centrale dovrà mettersi in contatto con gli organi competenti dell'UE: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della decisione ECRIS la Commissione europea fornisce supporto generale e assistenza tecnica in ambito ECRIS. La Commissione fornisce agli Stati membri il servizio di assistenza tecnica per lo scambio operativo delle informazioni.

Recapito:

Commissione europea: e-mail : JUST-CRIMINAL-RECORD@ec.europa.eu.

In caso di problemi operativi gli Stati membri possono mettersi in contatto con il programma di supporto ECRIS (ESP - ECRIS Support Programme) gestito dal Regno Unito.

Recapito:

ESP: e-mail : support@ecrisic.eu, telefono: 00 44 1489 588556

1. ECRIS - INFORMAZIONI SPECIFICHE PER PAESE

Tenendo presente che lo scambio efficace di informazioni attraverso ECRIS richiede un'interpretazione uniforme di alcune procedure usate da determinati Stati membri, nonché la creazione delle autorità centrali e delle regole di cooperazione tra Stati membri una volta avviato ECRIS, la presente sezione ha lo scopo di delucidare le questioni principali concernenti l'intero sistema. La sezione è suddivisa in diversi temi che, nel contesto di ECRIS, rivestono particolare rilevanza; scopo della presente sezione è fornire informazioni di base sulle procedure e le norme applicate dai vari Stati membri e dalle diverse autorità centrali nell'ambito di ECRIS.

1.1. Autorità centrali (indirizzi, e-mail)

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro gli Stati membri sono obbligati a designare una o più autorità centrali. L'autorità centrale di ogni Stato membro provvede allo scambio di informazioni sulle condanne nel quadro del sistema.

Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione della o delle autorità centrali designate. Il Segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri. L'esperienza di cooperazione acquisita con la decisione 2005/876/GAI del Consiglio ha dimostrato che è consigliabile indicare nel manuale gli estremi di ogni autorità centrale.

(Gli estremi delle autorità centrali saranno forniti secondo il modello seguente)

Stato membro:

Autorità centrale

- nome:
- indirizzo:
- telefono:
- e-mail:
- persone di contatto (per questioni tecniche e giuridiche) - se è possibile aggiungere questi dati:

1.2. Modalità di identificazione degli autori dei reati

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della decisione ECRIS ogni Stato membro presenta una serie di dati usati nel processo di identificazione.

(I dati personali usati nel processo di identificazione sono elencati nel dettaglio in appresso)

Stato membro

- elenchi dei dati usati per identificare gli autori dei reati
- registri usati per identificare una persona, ad esempio casellario giudiziario, banca dati nazionale della popolazione.

1.3. Approccio degli Stati membri all'uso delle lingue nel contesto di ECRIS

L'articolo 10 della decisione quadro disciplina il regime linguistico usato per lo scambio delle informazioni sulle condanne.

L'articolo 10 (secondo comma) dispone che nel rispondere a una richiesta uno Stato membro può usare una delle proprie lingue ufficiali oppure un'altra lingua accettata dallo Stato membro richiedente e da quello richiesto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 (terzo comma), uno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della decisione quadro -o successivamente- in una dichiarazione al Segretariato generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali dell'Unione europea che accetta.

La questione si pone quando la risposta ad una richiesta contiene una notifica straniera. Tale notifica potrà essere tradotta, prima della trasmissione,²⁰ nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto e poi trasmessa allo Stato membro richiedente. Non di meno gli Stati membri sono altresì autorizzati a risolvere la questione delle lingue accettate tramite un accordo bilaterale, che specifichi le lingue accettate (permettendo l'invio della condanna nella(e) lingua(e) dello Stato membro di condanna).

In situazioni specifiche gli Stati membri possono così usare per gli scambi lingue diverse dalla propria lingua(e) ufficiale(i). Al fine di facilitare lo scambio di informazioni l'elenco degli Stati membri, con la relativa posizione sul regime linguistico di preferenza, è riportato in appresso.

(Posizione degli Stati membri riguardo all'uso delle lingue)

Stato membro:

Lingue ufficiali dell'Unione europea accettate dallo Stato membro per lo scambio di richieste -
Articolo 10 (terzo comma): *(le informazioni raccolte dall'ESP saranno qui accluse)*

Stato membro richiesto: lingua(e) utilizzata(e) nelle risposte a richieste ricevute da un altro Stato membro: lingua(e) ufficiale(i) nazionale(i) o lingua originale della condanna (se la risposta contiene condanne provenienti da altro Stato membro dell'UE o da uno Stato terzo):

Stato membro richiedente: lingue accettate nelle risposte ricevute alle richieste: lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro richiesto o lingua originale della condanna (se la risposta contiene condanne provenienti da altro Stato membro dell'UE o da uno Stato terzo).

²⁰ V. punto 4.3 della "Business Analysis". Mentre la maggior parte degli elementi di informazione sono standardizzati e codificati nel modello di dominio (ad es. codici di reati comuni e di sanzioni, date, durate, parametri di reati e sanzioni, ecc.), vari elementi di informazione rimangono come testo libero che dovranno essere tradotti per poter essere utilizzati". - punto 4.3.4 della "Business Analysis".

1.4. Procedure applicate alle richieste a fini diversi da un procedimento penale

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione quadro, le risposte trasmesse a fini diversi da un procedimento penale sono formulate secondo la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto. Per facilitare lo scambio di tali dati sono riportate in appresso le informazioni concernenti le norme nazionali di base relative alla formulazione di risposte alle richieste a fini diversi da un procedimento penale.

(Lo Stato membro dovrà rispondere alle domande in appresso)

Stato membro:

1.4.1. Procedure applicate alle richieste ricevute a fini amministrativi

- 1) Qual è la procedura per la trasmissione di informazioni?
 - a) È possibile trasmettere una richiesta di informazioni a fini amministrativi?
 - b) Una richiesta dovrà specificare in dettaglio lo scopo per il quale sono richieste le informazioni?
 - c) È richiesto, in tali casi, il consenso dell'interessato alla comunicazione d'informazioni sulle sue condanne?
 - d) Qual è il costo per la trasmissione di informazioni?
 - e) Altre informazioni specifiche.

1.4.2. Procedure applicate alle richieste ricevute da singoli

Qual è la procedura per la trasmissione di informazioni?

- a) Una richiesta dovrà specificare lo scopo per il quale sono richieste le informazioni?
- b) Qual è il costo per la trasmissione di informazioni?
- c) Sono richiesti documenti di identità, relative copie o altri documenti?
- d) Altre informazioni specifiche.

1.4.3. Procedure applicate alle richieste ricevute per indagini conoscitive a fini occupazionali

- 1) Qual è la procedura per la trasmissione di informazioni?
 - a) È possibile trasmettere le informazioni per indagini conoscitive occupazionali?
 - b) Una richiesta dovrà specificare in dettaglio lo scopo per il quale sono richieste le informazioni?
 - c) Qual è il costo per la trasmissione di informazioni?
 - d) Altre informazioni specifiche.

1.4.4. Altre informazioni

Altre informazioni riguardanti la legislazione nazionale, i regolamenti o la prassi dello Stato membro che possono essere d'aiuto all'autorità richiedente nel formulare la richiesta di informazioni estratte da un casellario giudiziario *(ad esempio il grado di dettaglio di una risposta ad una richiesta a fini diversi da un procedimento penale - contiene tutte le informazioni conservate nel casellario giudiziario, o è limitato ad es. soltanto a tipi specifici di reati, sanzioni o a norme sulla riabilitazione)*.

Si noti che né la decisione ECRIS né la decisione quadro istituiscono l'obbligo di scambiare informazioni su decisioni che esulano dall'ambito penale.

1.5. Copia delle condanne

L'articolo 4, paragrafo 4, della decisione quadro prevede la possibilità di fornire copia delle condanne originali in singoli casi²¹. Conformemente alla formulazione del suddetto articolo le autorità centrali possono partecipare allo scambio di copie di condanne. La decisione quadro non impone tuttavia alle autorità centrali di conservare e amministrare le copie delle condanne. Tali documenti non possono essere conservati dalle autorità centrali o nei casellari giudiziari e non sono scambiati usando il formato elettronico definito per il software ECRIS. Se tali copie sono richieste, devono essere trasmesse con altri mezzi (ad es. posta elettronica, fax). La cooperazione giudiziaria in materia penale è il modo più adatto di ottenere tali copie²².

Al fine di facilitare lo scambio di informazioni la tabella in appresso contiene le informazioni sulla procedura più adatta, in relazione allo scambio di copie di condanne, specificata da ciascuno Stato membro. La tabella precisa se è possibile chiedere copia della condanna tramite l'autorità centrale e anche se è possibile ricevere copia della condanna direttamente dall'autorità centrale.

Lo Stato membro dovrà rispondere ai quesiti seguenti:

1 - Procedura più adatta - descritta brevemente (ad es. Tale richiesta dovrebbe essere inviata al tribunale che ha pronunciato la condanna).

2 - È possibile chiedere copia di una condanna tramite l'autorità centrale?

3 - Copia della condanna è conservata dall'autorità centrale?

²¹ Decisione quadro, articolo 4, paragrafo 4.

²² Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.

Stato membro:

1.6. Interpretazione uniforme degli allegati A e B della decisione 2009/316/GAI - Tavole nazionali

In linea con l'articolo 5 della decisione ECRIS, gli Stati membri devono trasmettere gli elenchi di reati e sanzioni nazionali abbinati ai codici specifici di cui agli allegati A e B della decisione del Consiglio. Questi elenchi sono acclusi al manuale. Gli Stati membri potrebbero altresì trasmettere una breve descrizione degli elementi costitutivi di reati e sanzioni. Le tavole sono fornite in allegato al manuale.

STATO MEMBRO:

A - TAVOLA DEI REATI

B - TAVOLA DELLE SANZIONI

(Si chiede agli Stati membri di fornire le suddette informazioni)
